



Città di Pomezia
Città Metropolitana di Roma Capitale

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'AVVOCATURA COMUNALE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 74 DEL
23.04.2015

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e le funzioni della Avvocatura del Comune di Pomezia.

Articolo 2 – Funzioni

1. L'Avvocatura comunale provvede attraverso gli avvocati ad esso assegnati alla rappresentanza, assistenza e difesa del Comune nei giudizi di cui esso è parte innanzi a tutti gli organi giurisdizionali e collegi arbitrali previo specifico provvedimento di incarico e conseguente conferimento di procura alle liti.

2. Nei giudizi di particolare importanza con riguardo al “petitum” ed alla “causa petendi” per i quali è consigliabile una particolare specializzazione non presente all'interno dell' ufficio legale e su motivata relazione dell' Avvocatura comunale , si può assegnare la difesa ad avvocati esterni all'ente specialisti del settore unitamente o disgiuntamente ad avvocati presenti all' interno dell'ufficio legale.

3. L'Avvocatura comunale può svolgere altresì, attività di carattere consultivo su questioni ad essa proposte ed in particolare svolgere attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionali dell' Ente con la formulazione dei pareri.

4. L'Avvocatura patrocinia e difende, altresì, i consiglieri comunali, gli amministratori ed i dipendenti nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti l'espletamento del mandato e di servizio, qualora gli interessati ne* facciano richiesta e non sussista conflitto di interesse anche potenziale con il Comune.

*Così come modificato dal Commissario

Articolo 3 - Rapporti con gli uffici

1. Al fine di consentire una completa ed organica impostazione delle vertenze, gli uffici comunali hanno l'obbligo di rimettere all'avvocato incaricato della causa, nei termini indicati dallo stesso per gli adempimenti procedurali e per evitare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli Interessi del Comune, tutti gli atti documenti ed elementi di propria conoscenza utili per la trattazione della lite.

Articolo 4 – Status giuridico

1. I dipendenti inquadrati come avvocati addetti in via esclusiva all'Avvocatura sono iscritti negli elenchi speciali previsti dalla legge sull'ordinamento della professione forense con tassa a carico del Comune . Essi sono soggetti alle norme che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli Enti locali e, per quanto attiene al rapporto professionale, alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense di cui al RDL 27.11.1933 n.1578 e successive modificazioni rivestendo il duplice status di professionisti legali e dipendenti di una pubblica amministrazione.

Articolo 5 – Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro degli avvocati dell'Avvocatura risponde ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli impegni professionali degli stessi. Va tenuto conto della natura eminentemente professionale dell'attività degli avvocati.

Articolo 6 – Polizza assicurativa

1. L'ufficio finanziario dovrà stipulare per conto dei dipendenti inquadrati come avvocati addetti all'Avvocatura una polizza assicurativa avente ad oggetto la responsabilità professionale per eventuali danni cagionati nell'esercizio delle proprie funzioni ricoperte in nome e per conto dell'ente.

Articolo 7 – Trattamento economico

1. Ai dipendenti inquadrati come avvocati ed al personale dell'Avvocatura comunale vengono attribuiti esclusivamente la retribuzione e tutti i compensi previsti dalle vigenti norme di legge e contrattuali senza ulteriori importi migliorativi.

2. In particolare sono dovuti i diritti relativi a:

a.1) le sentenze nelle quali la controparte è soccombente;

a.2) le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;

a.3) le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;

a.4) ordinanze o provvedimenti analoghi del giudice ordinario o amministrativo che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'ente;

a.5) sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

b) Alle sentenze favorevoli sono equiparati i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'ente nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia pari o inferiore alla metà della domanda. Nel caso di definizione agevolata delle controversie agli avvocati spettano i compensi professionali indicati nell'accordo transattivo e nella deliberazione autorizzativa dello stesso.

3. Per la determinazione di tutti i compensi suddetti si fa riferimento, ai minimi previsto dalla tariffa professionale forense.

Articolo 8 – Liquidazione dei compensi

1. I compensi professionali di cui all'articolo precedente sono ripartiti per il 60 per cento tra i dipendenti inquadrati come avvocati addetti all'Avvocatura dell'ente per il restante 40 per cento viene attribuito ai componenti della struttura dell'Avvocatura. All'individuazione, quantificazione e distribuzione dei compensi professionali provvede con apposita determinazione il Dirigente dell'Avvocatura o eventualmente il Segretario generale. Tali compensi sono liquidati trimestralmente con apposita determinazione.

2. Resta inteso, altresì, che in tutte le cause in cui gli avvocati dell'Ente verranno nominati congiuntamente a difesa dell'ente stesso, gli eventuali diritti ed onorari professionali da corrispondere agli stessi in parti uguali devono essere liquidati come se trattasi di una unica prestazione professionale e come se il difensore dell'Ente fosse un solo legale.

3. Per le suddette indennità accessorie viene costituito un apposito fondo in cui confluiranno le somme che saranno ripartite tra i componenti dell'Avvocatura.

4. L'amministrazione potrà disporre le forme di controllo che riterrà opportune in tutte le pratiche o a campione.

Articolo 9 – Aggiornamento

1. L'aggiornamento professionale costituisce diritto-dovere degli avvocati dell'Avvocatura comunale per il conseguimento di conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Amministrazione.

(Così come modificato dal Commissario)

Articolo 10 – Pratica forense presso l'Avvocatura comunale

1. Presso l'Avvocatura comunale è possibile svolgere la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato.

2. I praticanti vengono selezionati da chi dirige l'Avvocatura comunale tenendo conto del curriculum degli studi svolti e del voto di laurea. I praticanti debbono sottoscrivere un disciplinare contenente tempi e modi di espletamento della pratica forense.

Articolo 11- Atti sottratti all'accesso

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., in virtù del segreto professionale nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra il difensore e difesa sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- I pareri stesi in relazione a liti potenziali o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai precedenti punti.

Articolo 12 – Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge sull'ordinamento della professione forense di cui al RDL 27.11.1933 n. 1578 e successive modificazioni.

Articolo 13 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Articolo 14 – Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.